



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia

Via Muratori, 5 - 30173 Venezia-Mestre

Prot. n. 18323

Venezia, 22 dicembre 2011

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Oggetto: Aggiornamento richiesta dati per formulazione organico insegnanti di sostegno. Scheda di "Previsione delle risorse necessarie per l'integrazione".

Questo ufficio ha la necessità di stabilire la determinazione dell'organico di sostegno in attuazione dell'art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (che si riporta in calce).

1 - Dichiarazione della situazione di gravità

Nell'articolo di Legge citato si dice che «nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». Nella riunione svoltasi con i rappresentanti delle ULSS in data 28 novembre 2011, si è convenuti che i servizi riporteranno nel verbale di accertamento UVMMD la dicitura di "Situazione di particolare gravità in base alla L. 104/92 Art. 3 comma 3".

2 - Proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie.

Sempre all'Art. 10 della Legge 122/2010 si afferma che i soggetti che redigono il Piano Educativo Individualizzato, Scuola e Servizi, devono formulare delle proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie per l'anno successivo, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, considerando i bisogni. Inoltre si ricorda che le ore di sostegno «devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato».

Questa nuova procedura richiede una scheda progettuale (fornita in allegato) che, partendo da una sintetica descrizione dei bisogni, indichi le risorse ritenute necessarie;

essa andrà inserita in tutti i PEI ma sarà assolutamente indispensabile per gli alunni con gravità dichiarati secondo il punto 1.

Secondo la direttiva emessa quest'anno dal Direttore Generale per il Veneto la condizione di gravità e la redazione del progetto, sottoscritto da scuola e servizi socio-sanitari, sono condizioni vincolanti per qualsiasi rapporto in deroga. Le richieste di sostegno così formalizzate costituiranno ovviamente solo una proposta che questo ufficio dovrà poi vagliare, in riferimento anche alle risorse effettivamente disponibili. In caso di gravità formalmente dichiarata questi progetti costituiranno certamente un importante punto di partenza per la quantificazione delle risorse.

Il Dirigente
Domenico Martino

Allegato:

- Modulo di previsione delle risorse necessarie per l'integrazione da inserire del PEI

Art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, (G.U. del 30 luglio 2010, n. 176):

La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104¹, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge.

Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e **specificato l'eventuale carattere di gravità**, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104². A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH)³, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, **elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno**, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

¹ Art. 3 - Soggetti aventi diritto -

1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

² 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

³ 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.